

Premessa

A partire dalla Manovra Finanziaria estiva, sono state introdotte molte nuove disposizioni che portano la tassazione prevista per i professionisti sempre più vicina a quella caratterizzante il reddito di impresa. Le novità di maggiore interesse riguardano:

<u>Plusvalenze e Minusvalenze</u>	Le Plusvalenze realizzate da cessione, risarcimento o consumo personale o assegnazione a finalità estranee e le Minusvalenze realizzate da cessione o risarcimento, sono oggi rilevanti , tranne se relative ad oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
<u>Corrispettivi per cessione della clientela</u>	Nella precedente versione del Tuir erano considerati Redditi diversi solo se derivanti da obblighi di fare, non fare, permettere; oggi rilevano ai fini del reddito di lavoro autonomo
<u>Immobile strumentale</u>	Dal 15/06/1990 il costo di acquisto non era deducibile; Dal 01/01/2007 le quote sono deducibili se l'immobile è acquistato (o il contratto è stipulato) nel triennio 2007 – 2009 Negli anni 2007, 2008, 2009 l'ammortamento è di 1/3. Non è deducibile la quota parte di costo dell'area
<u>Leasing immobile strumentale</u>	Dal 15/06/1990 era deducibile per un importo pari alla rendita catastale; Dal 01/01/2007 i valgono le regole sopra indicate in caso di acquisto. Durata minima del contratto di 8/15 anni. Indeducibile la parte del canone riferito all'area
<u>Costi di manutenzione ordinaria su immobili strumentali</u>	Dal 01/01/2007 sono deducibili nel plafond del 5% del valore dei beni ammortizzabili al 1° Gennaio. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi successivi.
<u>Costi di ammodernamento/ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l'immobile strumentale</u>	Dal 01/01/2007 si capitalizzano sul valore del bene e seguono il trattamento dello stesso a titolo di quote di ammortamento
<u>Costi di acquisto di immobile ad uso promiscuo¹</u>	Fino al 01/01/2007 era deducibile il 50% della rendita catastale; Dal 01/01/2007 è deducibile il 50% della rendita catastale. Valgono le regole del triennio viste in caso di uso esclusivo
<u>Canone di locazione, anche finanziaria, di immobile ad uso promiscuo²</u>	Dal 01/01/07 , deducibile il 50% del canone. Valgono le regole del triennio viste nei casi precedenti

¹ Quanto indicato vale se il professionista non possiede altro immobile ad uso esclusivamente professionale nel medesimo comune.

² Quanto indicato vale se il professionista non possiede altro immobile ad uso esclusivamente professionale nel medesimo comune.

I PROFESSIONISTI

<u>Spese per servizi su immobili ad uso promiscuo</u>	Deducibili nella misura del 50%
<u>Spese per ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria per immobile ad uso promiscuo</u>	Prima erano deducibili nella misura del 50%; oggi le spese sostenute devono essere capitalizzate.
<u>Leasing beni strumentali – esclusi gli immobili</u>	Deducibili in base alla competenza, a condizione che il contratto non duri meno della metà del periodo di ammortamento
<u>Automezzi acquisto/leasing</u>	Fino al 01/01/2007 - Rilevanza di un solo mezzo - Deducibilità al 50% - Tetto massimo di costo pari ad euro 18.075,99 Dal 01/01/2007 - Rilevanza di un solo mezzo - Deducibilità al 25% - Tetto massimo di costo pari ad euro 18.075,99
<u>Spese telefoniche</u>	Fino al 01/01/2007 Fissa: 100% Mobile: 50% Dal 01/01/2007 Fissa: 80% Mobile: 80%
<u>Spese alberghiere, alimenti e bevande</u>	Dal 01/01/2007 Pagati in proprio: deducibili nel limite del 2% dei compensi Anticipati dal committente: deducibili al 100%

La tracciabilità delle entrate e delle uscite dello studio professionale

L'art. 35, comma 12, del D.L. n. 223/2006, apporta delle modifiche alla disposizione riguardante le scritture contabili degli esercenti arti e professioni (*art. 19, D.P.R. n. 600/1973*). Infatti, i nuovi commi 3 e 4, introducono due obblighi per i professionisti. In particolare:

Obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali:

- in cui far CONFLUIRE I COMPENSI;
- da cui PRELEVARE le somme per far fronte alle spese.

Obbligo di riscossione dei compensi mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, salvo importi unitari inferiori a € 100.

Inoltre, la Finanziaria per il 2007 indica il calendario inerente ai limiti di tracciabilità bancaria dei compensi in contanti per i lavoratori autonomi:

LIMITI ALLA POSSIBILITA' DI RISCOSSIONE IN CONTANTI

riscossioni ≥ € 1.000	Non più possibili dal 12 Agosto 2006 al 30 Giugno 2008
riscossioni ≥ € 500	Non più possibili dal 1° Luglio 2008 al 30 Giugno 2009
riscossioni ≥ € 100	Non più possibili dal 1° Luglio 2009 in poi

STRUMENTI FINANZIARI TRACCIABILI

attraverso cui può avvenire la riscossione dei compensi

ASSEGNO NON TRASFERIBILE

BONIFICO

RID, R.I.B.A, M.A.V, RAV

SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO:

bancomat, carte di credito³

I soggetti interessati dalle novità esposte sopra sono

- ✓ PERSONE FISICHE CHE ESERCITANO ARTI E PROFESSIONI
- ✓ SOCIETA' O ASSOCIAZIONI FRA ARTISTI E PROFESSIONISTI, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, D.P.R. n. 600/1973

Inoltre, si prevede che il "compenso" del professionista debba transitare attraverso strumenti finanziari sempre tracciabili (escludendo le eccezioni viste prima per la riscossione in contanti).

Per definire chiaramente quando scatta l'obbligo di far confluire il compenso nell'apposito conto corrente (attraverso uno degli strumenti finanziari tracciabili analizzati prima) dovrà essere considerato:

- **per i professionisti dotati di cassa di previdenza** → il compenso al netto del contributo previdenziale integrativo;

- **per i professionisti non iscritti alla cassa di previdenza e che versano il contributo previdenziale all'INPS** → il compenso al lordo del contributo previdenziale INPS (pari al 4%)

Ulteriori novità possono così essere sintetizzate

LE NOVITA' PER I COMPENSI DEI PROFESSIONISTI

ISTITUZIONE DI CONTI CORRENTI	Obbligo di istituzione di uno o più conti correnti bancari o postali. Lo stesso obbligo riguarda i clienti dei professionisti.
MOVIMENTAZIONE DEI CONTI CORRENTI	Può avvenire sia a scopi professionali che a scopi privati.
PAGAMENTI	Le spese di tipo professionale potranno essere pagate in contanti prelevando i fondi dai conti correnti.
CONTABILITA'	Non è previsto alcun obbligo di tenuta della contabilità ordinaria delle movimentazioni bancarie.
SANZIONI	Non sono previste sanzioni dirette per il mancato rispetto della norma.

³ L'eventuale utilizzo di mezzi di pagamento elettronici, ovviamente, imporrà al professionista di attrezzarsi installando nello studio specifiche apparecchiature Pos.



LA MANOVRA FISCALE PER IL 2007

I PROFESSIONISTI

Mod.: 7. 01 Rev. 0 31/08/06

N. FIS_ 29_07 Data: 31/01/2007

Via G.Porzio, 4 C.D. isola G1 - 80143 Napoli
Tel 081 7879155 Fax 081 32231125

www.adim.info segreteria@adim.info

Rosanna Gorga 3933350690

CONDOMINI: LE NOVITÀ

<p>Pagamenti e ritenute</p>	<p>il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.</p>
<p>Obbligo della ritenuta</p>	<p>Il nuovo obbligo introdotto dalla Finanziaria 2007, scatta dal 1° gennaio 2007 anche se il condominio esegue i pagamenti relativi a fatture emesse nel 2006 o in anni precedenti, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi.</p> <p>Il condominio, invece, non dovrà effettuare alcuna ritenuta in caso di forniture di beni con posa in opera, in quanto queste operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini Iva rappresentano cessioni di beni e non prestazioni di servizi.</p>